



MARCHIO DI QUALITÀ ALTO ADIGE/SÜDTIROL – L.P. 12/2005

Disciplinare per il settore uova di gallina ovaioia con accesso all'aperto

DECRETO N. 21152 DD. 2018

CONTENUTI

- > I. Preambolo
 - > II. Disposizioni relative alla qualità e all'origine
 - > III. Modalità di impiego
 - > IV. Controlli
 - > V. Sanzioni
 - > VI. Disposizioni generali
 - > VII. Sintesi delle prescrizioni
- Prodotto: Uova



I. Preambolo

Il marchio di qualità "Südtirol" o "Alto Adige" si prefigge l'introduzione di misure di assicurazione della qualità nel settore alimentare allo scopo di:

- a) raggiungere e garantire un elevato livello di qualità per i prodotti agricoli e alimentari;
- b) far conoscere al consumatore l'elevato livello di qualità, i criteri e i servizi di qualità ad esso associati attraverso campagne di informazione e promozione;
- c) sostenere e promuovere il marketing commerciale e lo smercio di questi prodotti.

Il marchio di qualità viene concesso ai prodotti che rispondono a determinati criteri di qualità in termini di produzione, caratteristiche del prodotto e precise norme sull'origine.

II. Disposizioni relative alla qualità e all'origine

1. Campi di applicazione

Il "marchio di qualità con indicazione di origine" può essere utilizzato solo per le uova di galline ovaiole con accesso all'aperto ed è quindi limitato a uova di produzione biologica e uova di allevamento all'aperto. Il regolamento descrive l'utilizzo del "marchio di qualità con indicazione di origine" per il settore delle uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto. Sono ammesse solo le uova appartenenti alla categoria A in base alla normativa comunitaria.

Le uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto devono soddisfare, oltre alle generali norme di legge, anche le disposizioni in materia di qualità contenute nel presente regolamento.

L'utilizzatore del marchio è tenuto a elaborare un protocollo di produzione con indicazione della quantità prodotta.

2. Disposizioni relative alla qualità

2.1 Allevamento

L'allevamento deve corrispondere alla normativa comunitaria e nazionale e alle norme del paese indicato nel "marchio di qualità con indicazione di origine".

Per le galline è richiesto un accesso all'aperto, di cui una parte con suolo di sabbia con copertura. Un utilizzo promiscuo delle aree è vietato. L'area all'aperto deve essere pulita regolarmente (ad es. con rasatura del suolo).

2.2 Alimentazione

Non è consentito l'utilizzo di mangimi geneticamente modificati. È vietato l'utilizzo di antibiotici e ormoni. Per l'alimentazione possono essere utilizzati solo coloranti naturali quali aromatizzanti.

2.3 Limiti di tempo per la classificazione, la stampigliatura e l'imballaggio delle uova

Le uova devono essere classificate secondo il peso e la qualità, stampigliate e imballate entro 6 giorni dalla data di deposizione.

2.4 Uova cotte

Uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto della categoria A possono essere commercializzate con il marchio di qualità con indicazione d'origine anche cotte.

Durante il periodo pasquale o altri giorni festivi le uova possono essere anche colorate utilizzando esclusivamente coloranti alimentari.

3. Disposizioni relative all'origine

Il "marchio di qualità con indicazione di origine" di uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto può essere utilizzato solo da produttori i cui prodotti soddisfano i requisiti del presente regolamento. Uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto con il "marchio di qualità con indicazione d'origine" devono provenire dalla provincia o dalla regione specificata nel marchio di qualità; inoltre, devono essere prodotte e confezionate

soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato. La cottura e/o la colorazione di uova di gallina ovaiola con accesso all'aperto possono essere eseguite anche al di fuori della provincia o regione indicata nel marchio di qualità. Deve essere garantita la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera. È vietato l'acquisto da altre province o paesi.

Le aziende che utilizzano il marchio di qualità devono aver superato i primi controlli ed essere state valutate positivamente dalla Commissione tecnica.

4. Utilizzo del marchio di qualità

L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri UE in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo del marchio di qualità deve essere adattato di conseguenza.

III. Modalità di impiego

1. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità. Le eccezioni (per esempio, il marchio "Biologico" oppure "Gallo rosso") devono essere autorizzate dalla ripartizione provinciale competente, dopo aver interpellato il Brandmanagement. In casi particolari, può essere consultato il comitato per la qualità.
2. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Tutti gli impieghi del marchio di qualità devono essere approvati dalla Ripartizione provinciale competente.
3. Il "marchio di qualità con indicazione d'origine" deve avere dimensioni pari almeno all'80 % della superficie del logo aziendale e/o deve essere apposto nel campo visivo del logo aziendale e può essere utilizzato soltanto nei colori prescritti. La larghezza minima obbligatoria del marchio di qualità è di 16 mm. Eventuali eccezioni devono essere valutate caso per caso. Le linee guida per il corretto utilizzo del marchio di qualità sono consultabili sul portale del marchio di qualità accessibile dalle pagine web della Provincia di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/marchioombrello>).

IV. Controlli

Il programma di controllo viene realizzato da un organo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dalla Commissione tecnica in accordo con l'organizzazione o il consorzio di produttori delle rispettive categorie e in possesso delle competenze necessarie per eseguire i controlli ai sensi delle norme comunitarie vigenti. Il programma di controllo viene attuato nel rispetto del regolamento redatto per le diverse categorie di prodotti.

Il controllo relativo al rispetto delle norme sulla qualità e relative all'origine per aziende a gestione biologica spetta agli enti di controllo accreditati secondo la normativa in materia di coltivazione biologica del paese che figura nel "marchio di qualità con indicazione di origine".

1. Controllo delle aziende

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità si effettuano controlli per accertare se l'azienda disponga dei locali adatti nonché dei necessari requisiti e delle attrezzature tecniche e igieniche indispensabili per la produzione, il confezionamento e la commercializzazione delle uova di gallina ovaiola con accesso all'aperto nella qualità richiesta.

La richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di qualità (Allegato A) deve essere inoltrata alla Ripartizione provinciale competente.

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione può essere ripetuto più volte.

2. Controllo sull'origine e sulla qualità

Vanno rispettate le norme relative alla tracciabilità e l'etichettatura delle uova di gallina ovaiola con accesso all'aperto. Il controllo della qualità e dell'origine viene effettuato a campione nell'azienda stessa o sul mercato. L'utilizzatore del marchio di qualità è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta dell'organo di controllo, la provenienza dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità con indicazione di origine.

3. Estrazione e valutazione delle analisi di laboratorio

Per ogni analisi di laboratorio, l'organo di controllo preleva due equivalenti campioni di prodotto che vengono chiaramente identificati e sigillati. Un campione di prodotto viene affidato ad un laboratorio accreditato per l'analisi, il secondo campione di prodotto viene correttamente conservato dall'organo di controllo. Qualora il risultato del laboratorio non fosse conforme in tutti i punti al disciplinare, l'utilizzatore del marchio viene informato dall'organo di controllo entro 10 giorni lavorativi. L'utilizzatore del marchio ha successivamente il diritto - entro ulteriori 10 giorni lavorativi - di chiedere la seconda analisi del campione di prodotto all'organo di controllo. I costi di laboratorio sono a carico dell'utilizzatore del marchio. A condizione che l'analisi del secondo campione di prodotto venga richiesto entro il termine prescritto, l'organo di controllo affida il campione di prodotto per l'analisi ad un secondo laboratorio accreditato, altrimenti il risultato del primo campione di prodotto viene considerato accettato. Il risultato del secondo rapporto di laboratorio è definitivo.

4. Disposizioni generali

Le decisioni varate dall'organo di controllo in applicazione del presente regolamento sono definitive e vincolanti per tutti i soggetti coinvolti. È possibile presentare ricorso presso il direttore della Ripartizione provinciale competente.

Le attività di controllo presso le sedi degli utilizzatori del marchio vengono svolte senza alcun preavviso. Il responsabile dell'azienda o la persona incaricata devono essere presenti ai controlli. Gli ispettori potranno accedere a tutte le parti dell'azienda e prendere visione di qualsiasi documento o registrazione. Gli ispettori sottostanno all'obbligo di riservatezza nei confronti di terzi. Per ogni attività di controllo viene redatto un verbale.

5. Riconoscimento dei controlli

Viene fatto salvo il riconoscimento di accertamenti analoghi negli Stati membri.

V. Sanzioni

1. In caso di utilizzo improprio o indebito del "marchio di qualità con indicazione di origine" ovvero di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o del contratto sull'utilizzazione del marchio si applica l'articolo 13 della Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12.
2. Gli impedimenti del servizio di controllo nell'esecuzione delle proprie funzioni e le offese alle persone e/o alle cose dell'ispettore comportano la sospensione temporanea o la revoca definitiva del diritto di utilizzo.
3. Un ritardo nel pagamento del contributo per la pubblicità dovuto annualmente da ciascun utilizzatore del marchio di qualità con indicazione di origine per la promozione dei prodotti dei relativi settori in conformità alla decisione della Commissione tecnica competente autorizza alla revoca del diritto di utilizzo. L'utilizzatore del marchio di qualità con indicazione di origine che durante una fase della campagna di vendita non sia autorizzato all'uso del marchio è comunque tenuto a corrispondere l'intero importo per la pubblicità riferito a quell'anno.
4. Con la sospensione temporanea o con la revoca definitiva del diritto di utilizzo cessa l'eventuale appartenenza dell'utilizzatore del marchio alla Commissione tecnica in qualità di membro.

VI. Condizioni generali

Commissione tecnica

In merito alla composizione, alle funzioni e ai compiti della Commissione tecnica si applicano le disposizioni della Legge provinciale con successive modifiche e integrazioni.

VII. Sintesi delle prescrizioni

Attuale standard di legge	Standard minimo di qualità con indicazione di origine	Controlli
Allevamento		
Regolamento (CE) n.1234/2007 (1) Regolamento (CE) n. 589/2008 Allegato II 1/ (2) MIPAF Decreto 11 dicembre 2009, art.10 (3) Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 (4)	Sono ammesse solo uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto (categoria A).	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti
Regolamento (CE) n. 589/2008 Allegato II (2)	Accesso all'aperto con suolo di sabbia con copertura.	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti
Regolamento (CE) n. 589/2008 Allegato II 1/b (2)	Accesso all'aperto non in aree ad uso promiscuo. L'area all'aperto deve essere pulita regolarmente (ad es. con rasatura del suolo).	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti
Alimentazione		
Regolamento (CE) n.1829/2003 (5) L.P.1/2001 (6)	Non è consentito l'utilizzo di mangimi geneticamente modificati, di antibiotici o di ormoni.	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti Verifica regolare da parte dell'ASL e del Servizio veterinario provinciale
Regolamento (CE) n. 1831/2003 (7)	Nei mangimi sono ammessi esclusivamente coloranti naturali.	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti
Limiti di tempo per classificazione, stampigliatura e imballaggio di uova		
Regolamento (CE) n. 589/2008, art. 6 (2)	Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 6 giorni dalla data di deposizione.	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti

Uova cotte		
Regolamento (CE) n. 852/2004 (8) Regolamento (CE) n. 853/2004 (9) Regolamento (CE) n. 1333/2008 (10)	Uova di gallina ovaiole con accesso all'aperto della categoria A possono essere commercializzate con il marchio di qualità con indicazione d'origine anche in forma cotta. Durante il periodo pasquale o altri giorni festivi le uova possono essere anche colorate utilizzando esclusivamente coloranti alimentari naturali.	Controlli da parte di organi di controllo accreditati indipendenti

- 1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Sezione III - procedure art. 121 punto d) relativo alle norme sulla commercializzazione di uova di cui all'allegato XIV A: vii) Tipi di allevamento
- 2) Regolamento (CE) N. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
Allegato II = Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole:**1.a)**- durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto
1.b)- gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e non devono essere utilizzati per altri scopi
Articolo 6: Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 10 giorni dalla data di deposizione.
- 3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: DECRETO 11 dicembre 2009 – Modalità di applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n.589/2008 della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267. **Articolo 10:** Sistemi di allevamento e diciture da apporre sugli imballaggi.
- 4) Decreto Legislativo 29 Luglio 2003, n.267“ Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- 5) Regolamento (CE) n. 1829/2003 concernente alimenti e mangimi geneticamente modificati
- 6) Legge provinciale del 22 gennaio 2001, n. 1 relativa alla contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati - art. 6 - mangimi - (3): "A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, sangue o farina di ossa o altre sostanze improprie".
- 7) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale
- 8) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene alimentare
- 9) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme igieniche specifiche per alimentari di origine animale Parte X: uova e derivati di uova
- 10) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari